

---

## Le operazioni intracomunitarie: caratteristiche e disciplina

**Data Articolo: 26 Agosto 2015**

**Autore Articolo: Giuseppina Spanò**

Un'**operazione** è **intracomunitaria** quando è realizzata tra soggetti passivi IVA identificati dagli Stati membri dell'UE. Quali sono le sue caratteristiche principali e come viene disciplinata?

Il grande mercato dell'Unione Europea è attualmente formato da 28 Paesi e costituisce un unico spazio nel quale beni, servizi, capitali e persone, circolano liberamente senza barriere fisiche.

Sono aboliti sia le imposizioni sugli scambi di beni e servizi, sia i controlli doganali sui beni, da e verso i Paesi costituenti l'UE.

Di conseguenza i concetti di importazione ed esportazione non sono più confinati a un singolo Paese, ma si riferiscono all'intero spazio UE.

L'armonizzazione tra i Paesi che compongono l'UE è ancora parziale e anche la moneta adottata non è la stessa in tutto il territorio.

Infatti, gli **Stati membri dell'UE** si suddividono tra:

- **Stati membri che hanno adottato l'euro** (Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Finlanda, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Spagna).

- **Stati membri che non hanno adottato l'euro** (Bulgaria, Croazia, Danimarca, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Svezia e Ungheria).

Più precisamente, l'[art. 7 del D.P.R. 633-1972](#) elenca alcuni territori (per il nostro Paese si tratta dei comuni di Livigno e Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano) che si intendono esclusi. In virtù di ciò, ai fini IVA, le operazioni di scambio con i detti luoghi, non costituiscono operazioni intracomunitarie ma importazioni o esportazioni.

Costituiscono una questione a parte le disposizioni IVA per i rapporti con la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano (vedi [art. 71 D.P.R. n. 633-1972](#)).

Il **regime IVA che regola i rapporti tra il nostro Paese e gli altri che compongono l'UE** è contenuto negli

---

[artt. dal n. 37 al n. 60](#) del Titolo II, capi II e III, del D.L. 30.8.1993 n. 331, convertito con modificazioni, dalla Legge 29.10.1993 n. 427.

## Ma quando si realizza un'operazione intracomunitaria?

In generale, un'operazione è intracomunitaria quando:

- le parti acquirente e cedente degli stati membri interessati hanno lo "status" di operatore economico;
- si trasferisce un diritto di proprietà o altro diritto reale su beni;
- è realizzata a titolo oneroso,
- i beni che formano oggetto della cessione sono effettivamente trasferiti da uno Stato membro ad altro stato membro della Comunità Europea.

Gli operatori economici interessati nell'**operazione intracomunitaria** devono essere identificati, in ambito comunitario, da un codice ISO attribuito dalle rispettive amministrazioni fiscali. Il codice è composto da una sigla iniziale di due lettere che identifica il paese membro (per l'Italia è IT) e il n. di partita IVA attribuito, che cambia da Paese a Paese.

Ancora, nella realizzazione di **operazioni intracomunitarie** si deve tenere conto:

- dell'obbligatorietà di presentazione dei modelli INTRASTAT;
- delle disposizioni dettate dall'art. 35 del D.P.R. n. 633-1972 per la richiesta di effettuazione di tali operazioni;
- dell'obbligo d'inclusione nell'archivio VIES.

Quest'ultimo è un sistema di scambi automatici tra le Amministrazioni finanziarie degli stati UE per controllare le transazioni comunitarie e i soggetti che le pongono in essere. Nel nostro Paese è l'Agenzia delle Entrate che autorizza l'inclusione di un operatore economico nel VIES. Se uno dei soggetti parte dell'operazione non

---

è iscritto al VIES, **l'operazione non può considerarsi intracomunitaria.**

Dott. Rag. Giuseppina Spanò - Palermo